Anno 1871. · Roma - Martedì, 17 Ottobre · Num. 284

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA ... 11 21 40
Per tutto il Regno ... 13 25 48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:
ROMA ... 9 17 32
Per tutto il Regno ... 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n° 3-4;
In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 483 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge sul giuoco del lotto del 27 settembre 1863, n. 1483;

Visto il Regio decreto sull'ordinamento del giuoco medesimo del 5 novembre 1863, n. 1534;

Visto il regolamento per le lotterie non proibite e per le tombole del 29 giugno 1865, numero 2400;

Visto il Regio decreto sulla tariffa del giuoco del lotto del 3 novembre 1867, n. 4016;

Vista la legge del 19 giugno 1870, n. 5704 sui prestiti a premi delle provincie e dei comuni;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze che modifica in alcune parti gli ordinamenti del giuoco del lotto.

Art. 2. A cominciare dalla prima estrazione del mese di novembre del corrente anno i giuochi del lotto si faranno secondo la tariffa e l'appendice annesse al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Tariffa pel giuoco del Lotto Pubblico

SORTI	Premio minimum in Pezzi	Premio minimum in Lire	Prezzi in ragione del premio
Per ogni estratto semplice	uno	5	Cent. 35
Simile	1/5	1	» 07
Per ogni estratto determinato	uno	5	» 07
Per ogni ambo	uno	5	» 02
Per ogni terno	venti	100	» 02
Per ogni quaterno	ducentoquaranta	1200	» 02

Per la sola sorte dell'ambo si accorda l'aumento del 20 p. 0/0. — Quindi nel pagamento delle vincite per questa sorte i pezzi si considerano di lire 6.

Appendice alla Tariffa.

Il prezzo minimo di ciascun biglietto è fissato di centesimi dieci per il giuoco compartimentale, e di centesimi venti per quello extra compartimentale.

Il prezzo minimo come sopra stabilito potrà nell'interesse del servizio essere elevato dalle Direzioni del Lotto nei giorni più prossimi alla estrazione.

Gli aumenti sulle combinazioni di terno e quaterno non si potranno fare che per quantità uguali o multiple delle misure sopra stabilite; le frazioni si riterranno di nessun conto.

In un biglietto le promesse sulle varie sorti non potranno superare in complesso, tenuto conto di tutte le combinazioni, lo importo di pezzi 80 mila.

Se le vincite per ciascuna delle sette estrazioni che si effettuano settimanalmente nel Regno eccedessero la somma di 6 milioni, le vincite saranno ridotte in guisa da non eccedere questa somma.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Regolamento.

TITOLO I.

Delle contravvenzioni al Lotto Pubblico e delle loro pene.

Art. 1. La proibizione di ogni specie di lotteria pubblica stabilita dall'art. 1° della legge del 27 settembre 1863, N 1483, comprende qualsiasi operazione sotto qualunque nome sia conosciuta, nella quale si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro od in beni mobili od immobili da una estrazione a sorte, sia che questa estrazione venga fatta appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

La proibizione comprende tanto le lotterie fatte pubblicamente od al pubblico annunziate in qualunque modo e per qualsiasi mezzo, quanto i lotti clandestini destinati a raccogliere clandestinamente nel pubblico poste o sottoscrizioni, e conosciuti sotto i nomi di numeretti, galline, riffe, giuoco piccolo e simili.

Art. 2. Gli intraprenditori e gli altri autori od agenti principali di una lotteria pubblica sono puniti con multa eguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio o del valore di estimo dei mobili od immobili costituenti l'oggetto della lotteria.

In nessun caso la pena può essere minore di lire mille od eccedere le lire cinquemila.

Se però i premii in denaro ed i valori degli oggetti della lotteria superano le lire diecimila, i contravventori oltre al massimo della pena pecuniaria stabilita dal presente articolo, incorrono nella pena del carcere da un mese a sei.

Gli intraprenditori ed i raccoglitori dei lotti clandestini, come pure tutti quelli i quali concorrono in qualsiasi modo nelle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori sono puniti con multa che non sarà mai minore di lire mille, nè maggiore di lire cinquemila ed inoltre col carcere da tre a sei mesi. Tanto la multa, quanto la pena afflittiva, sono ridotte della metà per gli agenti o coadiuvatori secondarii.

Art. 3. I venditori o distributori dei biglietti di lotterie aperte all'estero, o di titoli di imprestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborso di capitale o pagamento d'interessi; come pure quelli che raccolgono nello Stato sottoscrizioni per quelle lotterie o per quei prestiti, sono considerati quali autori principali della lotteria e dell'emissione del prestito nell'interno dello Stato e puniti colle pene stabilite nello articolo precedente per gli intraprenditori delle lotterie pubbliche.

Art. 4. Colle medesime pene sono puniti gli intraprenditori di speculazioni ed operazioni finanziarie che hanno per base la cessione di obbligazioni dei prestiti a premi autorizzati nel Regno, come anche del solo diritto di concorrere, individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi, sia che tale cessione venga fatta mediante emissione di titoli *complessivi*, allorchè la speculazione si estende simultaneamente a più dei detti imprestiti, o di titoli *interinali*, aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti in rate di somma inferiore a quella dalle medesime portata, ovvero di titoli di altro genere quale che ne sia la denominazione e la indole particolare; o che venga anche fatta senza emissione di nuovi titoli di altri imprestiti o di altre imprese industriali e commerciali, o con titoli di credito di qualsivoglia natura e provenienza.

Art. 5. I distributori o venditori dei titoli emessi nelle speculazioni contemplate nell'articolo precedente, come di biglietti di lotterie pubbliche fatte all'interno, quelli che per le une o per le altre ricevono poste o sottoscrizioni, e quelli che le medesime in qualsiasi modo annunziano al pubblico, fosse anche colla semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli o i biglietti, come quelli dei pari che pubblicano programmi od avvisi di lotterie o di prestiti a premi esteri, e fanno conoscere il luogo ove sono aperte le sottoscrizioni, sono puniti con multa da lire 300 a lire 1000.

I gerenti e gli stampatori dei giornali nei quali siano dati tali avvisi incorrono nella stessa pena.

Art. 6. Nessuno, sotto qualsiasi titolo, può ricevere o far ricevere giuochi sul lotto pubblico senza autorizzazione.

I contravventori sono puniti con multa da lire 300 a 500; i recidivi con multa da lire 500 a 1000.

Art. 7. È proibito a chiunque di vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati ad uso di ricevitoria sotto pena pecuniaria di lire trenta.

Art. 8. I ricevitori del lotto ed i loro commessi i quali contravvengono ad una delle proibizioni contenute negli articoli precedenti, incorrono nel doppio delle pene pecuniarie ed afflittive per quella contravvenzione stabilita.

I ricevitori inoltre sono destituiti.

Art. 9. I registri, i biglietti, i titoli di prestiti, il danaro giuocato ed ogni altra cosa mobile afferente ad una contravvenzione, sia che appartengano all'autore principale di essa, o agli agenti subalterni, o anche ai giuocatori, cadono in confisca.

Gli oggetti costituenti i premi, siano essi mobili od immobili, sono invece posti sotto sequestro a garanzia, in primo luogo delle pene pecuniarie e quindi delle spese processuali.

Art. 10. Le pene stabilite dal presente decreto s'intendono applicabili senza pregiudizio delle pene maggiori che portassero nei diversi casi le leggi penali.

Art. 11. Le multe stabilite negli articoli precedenti, nel caso che non ne sia effettuato il pagamento, sono commutate nella pena del carcere col ragguaglio di un giorno per ogni tre lire di multa, in modo però che il carcere non ecceda il termine di due anni.

Art. 12. Il prodotto delle multe per le contravvenzioni previste dal presente decreto, detratto il 10 per cento per le spese di riscossione, va per una metà a chi ha denunziato la contravvenzione, sia egli un privato o funzionario od agente pubblico, e per l'altra metà si riparte fra gli agenti che sorpresero i contravventori, o raccolsero le prove della contravvenzione, dando doppia parte a chi li diresse. A questi agenti spetta l'intero prodotto delle multe allorchè non vi ha denunziatore.

Art. 13. È abrogato il capitolo 3° del R. decreto 5 novembre 1863, n. 1534, che porta la rubrica: *Delle contravvenzioni e delle pene.*

TITOLO II.

Norme per le denunzie e pel reparto delle multe.

Art. 14. Agli effetti indicati nell'articolo 12, colui che voglia denunziare una contravvenzione al presente decreto senza che il suo nome debba figurare nel processo per la contravvenzione, può fare la denunzia con tale riserva alla intendenza di finanza od alla Direzione del lotto, ovvero ad un ispettore o delegato di pubblica sicurezza, o ad un comandante di stazione di carabinieri, somministrando le prove della contravvenzione che denunzia.

Della fatta denunzia, il denunziante ha diritto di avere un certificato. L'autorità che riceve queste denunzie fa conoscere il fatto costituente la contravvenzione all'autorità giudiziaria, rimettendo alla medesima le prove somministrate dal denunziatore od altrimenti raccolte.

Art. 15. L'autorità giudiziaria, la Direzione del lotto, o l'ufficiale di pubblica sicurezza, od il comandante dei carabinieri, ai quali sia denunziata una contravvenzione al presente decreto, devono entro 15 giorni dare alla intendenza di finanza avviso della seguita denunzia, indicando il nome del denunziatore colle cautele necessarie a mantenere il segreto, se sotto riserva del segreto fu fatta la denunzia.

L'autorità di pubblica sicurezza deve inoltre far conoscere all'intendente il nome degli agenti che scopersero i contravventori o raccolsero le prove della contravvenzione ed il nome di chi diresse gli agenti stessi.

Art. 16. L'intendente di finanza tiene un registro nel quale nota tutte le contravvenzioni a lui denunziate e delle quali a lui pervenne notizia dalle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

Egli nota in tale registro:

a) Il nome del contravventore;

b) L'oggetto della contravvenzione;

c) Il nome del denunziatore. Allorchè però questi abbia dichiarato di volere rimanere sconosciuto nel registro si noterà solo un riferimento ad una nota riservata;

d) Il nome degli agenti che sorpresero i contravventori o raccolsero le prove della contravvenzione, ed il nome di chi diresse gli agenti stessi;

e) Le varie fasi che percorre il giudizio e le sentenze che sono proferite;

f) Le notizie che dal ricevitore del registro gli pervengono intorno alla esecuzione delle sentenze di condanna.

Di questo registro l'intendente deve ogni tre mesi comunicare un estratto alla Direzione centrale del lotto, omettendo però sull'estratto stesso di riportare il nome dei denunziatori che dichiararono non voler essere conosciuti.

Art. 17. Il ricevitore del registro allorchè riceve, per le riscossioni delle multe, dalle cancellerie giudiziarie copia delle sentenze di condanna per contravvenzioni al presente decreto, deve entro dieci giorni rimetterle all'intendente di finanza.

L'intendente fa una liquidazione del reparto a farsi delle somme che si riscuotono per multe ed entro dieci giorni rimette tale liquidazione colle relative sentenze al ricevitore del registro.

Quanto alle somme da assegnarsi ai denunziatori che non vogliono essere conosciuti, l'intendente indica solo la somma, aggiungendo l'annotazione che tale somma debba essere pagata col rilascio di un vaglia postale in capo alla intendenza stessa.

Art. 18. Il ricevitore del registro a misura che riscuote qualche somma la imputa per il 10 per cento alle spese di riscossione e per il rimanente la reparte in modo proporzionale fra le varie persone notate nell'elenco dell'intendenza.

Egli deve ogni trimestre rimettere all'intendenza un elenco delle multe delle quali fu a lui affidata la riscossione, delle somme riscosse e delle somme ripartite. In ogni trimestre, su questo elenco devono riportarsi le multe delle quali non sia già stato in precedente elenco notificata la riscossione totale, o la remissione degli atti al Pubblico Ministero od al pretore per la conversione della multa in arresto.

TITOLO III.

Delle lotterie non proibite e delle tombole.

Art. 19. Le lotterie di oggetti mobili aventi per iscopo opere di pubblica beneficenza, o l'incoraggiamento delle belle arti, contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 22 settembre 1863, n° 1484, non possono essere autorizzate che dal solo prefetto.

Non sarà concessa l'autorizzazione quando i premi consistano in danaro, biglietti, carte di credito, o titoli d'imprestiti di qualsiasi genere.

Continueranno nel resto ad osservarsi le prescrizioni contenute nel titolo primo del regolamento approvato col regio decreto del 29 giugno 1865, n° 2400.

Art. 20. Egualmente le pubbliche tombole non possono essere autorizzate che dal prefetto.

Allorchè i premi nelle medesime offerti superano il valore di lire 3000 il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione dovrà riferirne al Ministero delle finanze.

Art. 21. L'autorizzazione del prefetto tanto per le tombole quanto per le lotterie non vale che per l'interno della provincia.

La vendita, la diffusione delle cartelle o la pubblicazione della lotteria o de la tombola in altra provincia sono punite colle stesse pene stabilite per le lotterie pubbliche non autorizzate.

Art. 22. È considerato come tombola unicamente il giuoco che si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'uno al novanta, ed in cui vince la cartella nella quale alla estrazione dei numeri siasi verificata prima la stabilita combinazione.

Ogni altra forma di giuoco cui si volesse dare il nome di tombola è compreso nella proibizione generale delle lotterie.

Art. 23. La domanda di autorizzazione di una tombola deve essere redatta in doppio su carta bollata e rimessa al prefetto insieme al piano della tombola, alla numerazione dei premii ed alla indicazione del prezzo di ciascuna cartella.

Quando la tombola fa parte di un pubblico spettacolo, con entrata a pagamento, in tal caso il prezzo da attribuire alla cartella è stabilito dal prefetto, tenuto conto dell'entità dei premi e della parte principale o secondaria che la tombola rappresenti nel pubblico divertimento.

Art. 24. L'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia accertato essere il prodotto netto della tombola destinato per intero a scopo di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti, e dopo che sia stata prestata una cauzione corrispondente alla somma complessiva dei premi offerti ai vincitori della tombola, più il presunto ammontare della tassa del 20 per 100 sul prodotto della vendita delle cartelle.

Il presunto ammontare di questa tassa è indicato nella domanda di autorizzazione, ma il concessionario non potrà ritirare dalla prefettura un numero di cartelle eccedente quello sul quale fu presuntivamente calcolato il detto ammontare della tassa, se non dopo avere prestato un corrispondente supplemento di cauzione.

La cauzione indicata al presente articolo si presta con deposito di danaro o di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia al corso di Borsa.

Art. 25. Le cartelle dovranno essere staccate da registri a madre e figlia (Modello *A*), ognuno dei quali conterrà una eguale e determinata quantità di cartelle. Detti registri segnati con numero progressivo saranno dall'ufficio di prefettura numerati e contrassegnati in ciascun foglio, e quindi trasmessi unitamente ad una copia del piano della tombola e del relativo decreto di autorizzazione, alla Direzione compartimentale del lotto per essere muniti in ogni cartella di un apposito bollo, dopo di che la Direzione li restituirà al prefetto per la consegna al concessionario in proporzione della cauzione che questi provi di aver prestata.

Art. 26. Il concessionario della tombola dovrà, almeno un'ora prima di quella fissata per l'estrazione, consegnare al funzionario che presiede alla esecuzione della tombola tutti i registri delle cartelle che ritirò dalla prefettura, e questi li rimetterà al delegato della Direzione del lotto, il quale dopo essersi accertato che la consegna dei registri fu completa, e che tutti sono controllati dal prefetto e bollati dalla Direzione del lotto alla presenza del funzionario che presieda alla tombola constata la quantità delle cartelle vendute e liquida la tassa dovuta allo Stato.

Di tali operazioni verrà compilato processo verbale (Modello *B*) in quattro originali, dei quali due saranno ritirati dal funzionario suddetto, per ritenerne uno presso di sè, e trasmettere l'altro all'ufficio di prefettura; il terzo verrà consegnato al concessionario della tombola, ed il quarto sarà dal delegato della Direzione del lotto alla medesima trasmesso.

Art. 27. Compiuta l'estrazione, il delegato della Direzione del lotto ritira i registri delle cartelle tanto vendute che invendute e li trasmette alla Direzione stessa.

Art. 28. Entro tre giorni da quello della estrazione della tombola il concessionario deve versare l'importo della tassa risultante dal processo verbale predetto nella tesoreria della provincia in conto proventi del lotto.

Art. 29. La quietanza di versamento viene dal concessionario rimessa alla Direzione compartimentale del lotto, la quale, accertata l'esattezza della liquidazione e promossi all'uopo gli opportuni provvedimenti, la trasmette alla prefettura con analoga dichiarazione.

All'appoggio di tali titoli, e dopo che il concessionario avrà inoltre giustificato di aver soddisfatto i premi stabiliti, ed erogato il prodotto netto della tombola nel proposto scopo, il prefetto ordina lo svincolo della prestata cauzione.

Art. 30. L'inosservanza di alcuna fra le condizioni imposte per le lotterie o per le tombole autorizzate rende nulla l'autorizzazione, e la lotteria o la tombola si considerano in tal caso come in contravvenzione all'art. 1 della legge del 27 settembre 1863, n. 1483, e sono punite colle pene stabilite dal presente decreto per le pubbliche lotterie.

Art. 31. Il titolo II del regolamento approvato col Regio decreto 29 giugno 1865, n. 2400, è abrogato.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

S. M. sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con decreti del 20 settembre si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia

A Grande Uffiziale:

Settembrini comm. prof. Luigi.

Ad Uffiziali:

Nisio cav. Girolamo, provveditore agli studi;

Trudi prof. Nicola, assessore municipale, deputato a vigilare le scuole elementari della città di Napoli.

A Cavalieri:

Ceccherini Emilio, prof. di belle lettere;

Fajelli Alessio, maestro elementare in Collestate.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Avviso

In esecuzione al disposto dalle norme in data 17 marzo ultimo per gli esami di concorso all'ammessione nella Regia Militare Accademia, nella Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria e nel Collegio Militare in Napoli, questo Ministero fa noto essere dichiarati ammessibili

Alla Regia Militare Accademia:

Bruni Francesco — Matarese Vito — Cavalli Alberico — Bessone Donato — Mazzoli Domenico — Fiorasi Gaetano — De Biase Matteo — Amero Enrico — Del Bianco Leopoldo Luigi — Siracusa Vito — Mischi Ippolito — Scio Alberto — Morra Carlo — Torella Ruggiero — Di Robilant Antonio — Ettorre Giuseppe — Notarbartolo Filippo — Rapisardi Carlo — Bennati Luciano — Romano Guido — Marchisio Bartolomeo — Gazzani Adriano — Chiodo Ulrico — Borella Luigi — Spaziano Giulio — Del Medico Francesco — Sordi Vincenzo — Primicerio Ferdinando — Benvenuti Dante — Berti Giovanni Alberto — Scano Riccardo — Pallotta Vincenzo.

Alla Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria:

Cappelli Marcello — Giganti Francesco — Malavasi Celso — Persico Giovanni — Valli Rodolfo — Stazza Francesco — De Viry Giorgio — Civetta Luigi Giacinto — Zuccotti Pietro — Della Torre Francesco — Chiellino Arduino — Quercia Ernesto — Leoni Leone — Poggi Pier Giovanni — De Gornè Pietro — Fantoni Giuseppe — Mauler di Elsenau Antonio — Mibelli Tito — Merlo Gaetano — Aventi Enrico — Guicciardi Carlo — Maggiolini Alessandro — Mezzacapo Gaetano — Turletti Giovanni — Bondi Rocco — Filosa Francesco — Compagnoni Giovanni — Pigozzi Carlo — Uselini Giovanni — Morin Carlo — Carignani Francesco — Lurgo Giuseppe — Ferrari Carlo — Marchetti Ferruccio — Valle Giuseppe — Toggia Annibale — Albera Enrico — Chiofalo Ignazio — Compagnoni Giuseppe — Prunas Tola Giuseppe — Resta Roberto — De Rosa Francesco — Galeotti Pietro — Bonucci Augusto — Scotti Gennaro — D'Ajello Achille — Rondolotti Giuseppe — Della Rovere Vincenzo — Santoni Rodolfo — Thaon di Revel Adriano — Peretti Augusto — Angelini Fedele — Spingardi Carlo — Magliano Augusto — Pagano Roberto — Rostagno Fortunato — Morrone Paolo — Decanini Pietro — Spada Giovanni — Tambelli Raffaele — Pagliani Enrico — Eroli Alberto — San Martino d'Agliè Oberto — Zumbini Francesco — Bompiani Giorgio — Guasconi Francesco — Russo Carlo — Zari Luigi — Rondi Giambattista — Curotti Carlo — Marulli Guglielmo — Ponza di San Martino Ottavio — Allietta Donato — Calderaro Augusto — Finiguerra Francesco — Hercolani Filippo — Capomazza Francesco — Riccardi di Netro Alessandro — Levi Attilio — Cocconi Pietro — Scala Vittorio — Galeota Giovanni — Pescetto Luigi — Gotti Gino — Bianchi Luigi — Premoli Berardo — Valfrè di Bonzo Adolfo — Cirincione Vincenzo — Sarra Fortunato — Campanari-Waldimir Giuseppe.

Al Collegio Militare di Napoli:

Benucci Domenico — Conte Francesco — Marciani Francesco — Romano Claudio — Napoli Romolo — De Stefanis Roberto — Casello Alfredo — Caso Alessandro — Belli Giacomo — Vacca Carlo — Isastia Alfredo — Orsini Filippo — Piana Ettore.

NB. L'ingresso dei predetti nuovi allievi nella Regia Militare Accademia avrà luogo dal 12 al 14 ottobre corrente, nella Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria dal 1° al 3 novembre prossimo venturo, e nel Collegio Militare dal 1° al 4 novembre detto, fermo rimanendo il disposto dai numeri 28 e 37 delle mentovate Norme 17 marzo ultimo scorso.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Notificazione.

La Divisione amministrativa e la Ragioneria di questo Ministero (soli uffici che tuttora si trovano in Firenze) col 1° del prossimo novembre dovendo funzionare in Roma, s'invitano tutte le autorità ed uffizi cui possa interessare, di rivolgere le loro corrispondenze al Ministero in Roma a datare dal giorno 21 del corrente mese.

Firenze, il 14 ottobre 1871.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

In udienza, 17 settembre ultimo scorso, S. M. si è degnata firmare il decreto col quale alla Società Petin Gaudet e compagni, è fatta concessione della miniera di zinco situata nella frazione Fossa Mucini, della Valle di San Benedetto, comune e circondario di Iglesias, provincia di Cagliari.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione.*)

Si è chiesto il tramutamento e la divisione di una rendita inscritta al consolidato 5 per 0/0 della cessata Direzione di Napoli, n. 29697, di lire 460, a favore di Baldari Adele ed Alvina fu Assalonne, minori sotto l'amministrazione di Narcise Andreatini, loro madre e tutrice, domiciliate in Napoli, allegandosi l'identità della persona delle medesime con quella di Baldari Adele ed Elvira fu Assalonne, minori sotto l'amministrazione di Narcise Andreatini, loro madre e tutrice, domiciliate in Napoli.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, li 13 ottobre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Risultamenti del conto del Tesoro al 30 settembre 1871.

ATTIVO.			
Fondi di cassa alla scadenza del 1870.			
Contanti presso le Tesorerie Provinciali e Centrale	L.	171,766,446 40	
Fondi in via ed all'Estero: Effetti in portafoglio	»	3,530,924 73	
Riscossioni effettuate a tutto settembre 1871.			175,297,471 13
Imposta fondiaria	»	125,139,549 17	
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	74,222,895 43	
Tassa sulla macinazione	»	29,340,594 82	
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	»	77,940,675 27	
Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione	»	733,361 07	
Dazi di confine	»	58,511,462 02	
Dazi interni di consumo	»	53,219,245 40	
Privative	»	87,764,928 16	
Lotto	»	53,011,493 36	
Proventi di servizi pubblici	»	28,649,847 11	
Entrate eventuali diverse	»	8,598,734 03	
Rendite del patrimonio dello Stato	»	15,801,706 88	
Rimborsi e concorsi nelle spese	»	31,956,804 57	
Entrate diverse straordinarie	»	99,562,274 11	
Entrate dell'asse ecclesiastico	»	42,293,084 92	
			786,746,656 32
Entrate degli stralci delle cessate Amministrazioni	»	. . . . . .	8,552,443 12
Crediti di Tesoreria alla scadenza del 1870.			
Società delle Ferrovie Romane	»	36,766,262 79	
Amministrazione del fondo per il culto	»	30,948,043 78	
Amministrazione del Debito Pubblico	»	9,069,671 46	
Diversi	»	5,752,796 39	
Obbligazioni dell'asse ecclesiastico imputabili al 1871	»	10,923,300 »	
Carte contabili e deficienze di tesorieri	»	9,749,701 20	
Debiti di Tesoreria al 30 settembre 1871.			103,209,775 62
Buoni del Tesoro	»	260,667,100 »	
Banca Nazionale nel Regno d'Italia	»	680,108,859 97	
Anticipazioni domandabili alle Banche	»	»	
Amministrazione del Debito Pubblico	»	128,944,063 59	
Vaglia del Tesoro	»	26,302,045 81	
Diversi	»	38,230,159 74	
			1,134,252,229 11
			2,208,058,575 30

PASSIVO.			
Pagamenti effettuati a tutto settembre 1871.			
Ministero delle Finanze	L.	513,908,191 66	
Id. di Grazia e Giustizia	»	22,352,921 76	
Id. degli Affari Esteri	»	3,406,593 75	
Id. dell'Istruzione Pubblica	»	11,963,794 32	
Id. dell'Interno	»	33,152,848 11	
Id. dei Lavori Pubblici	»	89,515,157 78	
Id. della Guerra	»	126,996,282 41	
Id. della Marina	»	23,021,497 17	
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	»	3,258,852 83	
			827,571,139 78
Uscite per gli stralci delle cessate Amministrazioni	»	. . . . . .	3,615,077 99
Debiti di Tesoreria alla scadenza del 1870.			
Buoni del Tesoro	»	267,519,808 25	
Banca Nazionale nel Regno d'Italia	»	550,000,000 »	
Anticipazioni domandabili alle Banche	»	32,000,000 »	
Id. da Istituti di credito contro deposito di consolidato	»	35,000,000 »	
Amministrazione del Debito Pubblico	»	39,679,222 70	
Vaglia del Tesoro	»	46,772,572 84	
Diversi	»	13,958,699 05	
Crediti di Tesoreria al 30 settembre 1871.			984,930,302 84
Società delle Ferrovie Romane	»	45,365,294 61	
Amministrazione del fondo per il culto	»	38,266,207 91	
Id. del Debito Pubblico	»	104,066,447 45	
Diversi	»	11,248,976 86	
Obbligazioni dell'asse ecclesiastico imputabili al bilancio 1871	»	13,263,900 »	
Carte contabili e deficienze di tesorieri	»	16,084,761 28	
			228,295,588 11
Totale	L.	. . . . . .	2,044,412,108 72
Fondo di cassa al 30 settembre 1871.			
Contanti presso la Tesoreria Centrale e le Tesorerie Provinciali	»	137,084,516 95	
Fondi in via ed all'Estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio	»	26,611,947 63	
			163,646,466 58
			2,208,058,575 30

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

Sulla condizione delle classi industriali nelle varie regioni del globo.

(*Continuazione* — Vedi n. 281)

Germania. — Prussia. Il signor Petre, segretario della legazione britannica a Berlino, è il relatore di questa parte del *Blue Book.* Osservatore diligente e sagace, il signor Petre notò come la rivoluzione sociale, prodotta dalle grandi scoperte meccaniche dell'evo moderno, siasi compiuta con molto maggiore rapidità tra le grandi nazioni del continente, che non nell'Inghilterra stessa, ove ebbero nascimento. E ne è semplice la ragione. Tali scoperte, nate in Inghilterra, non vi si propagarono che poco a poco e lentamente, mentre che sul continente, dove furono introdotte e accettate nella loro maturità, fecero quindi progressi più considerevoli.

Ecco perchè in Prussia, come nel rimanente della Germania, troviamo due Stati diversi della società, coesistenti uno a lato dell'altro.

Da un lato l'antica vita feudale dell'epoca manifattrice, allorquando gli operai delle fattorie convivevano coi loro padroni, quando gli artigiani, protetti fino a questi ultimi tempi dagli statuti delle loro corporazioni, andavano di città in città a fine di perfezionarsi nel loro mestiere; dall'altro lato, la vita moderna delle officine e delle fabbriche gigantesche, dove trovansi radunati eserciti di operai, come accade soprattutto in Inghilterra.

I mali prodotti da un tale stato di cose tra gli Inglesi, si ripetono pure negli altri paesi, e sotto qualsiasi forma di governo: repubblica, monarchia costituzionale, imperialismo; nella Francia, nell'Inghilterra, negli Stati Uniti, ecc.

La popolazione degli Stati Uniti è di circa 24,000,000 (giusta l'ultimo censimento ufficiale, 31 dicembre 1867, la cifra era di 24,106,847. V. *The Statesman's Year Book for*, 1871, London). Il numero delle donne prevale a quello degli uomini, non altrimenti da quello che accade in parecchi altri paesi. La disproporzione crebbe vieppiù in questi ultimi anni, per la considerevole emigrazione in America.

I Tedeschi sono la gente più emigrante del globo, senza eccettuarne gl'Irlandesi. Questa disposizione ad emigrare deriva, in parte, dalla modicità dei salari, e in parte dall'abitudine che hanno contratta gli operai di fare escursioni. Queste, sulle prime, restringevansi ai paesi dove si parlava la lingua tedesca; ma in seguito le si sono spinte anche alle altre contrade d'Europa; e finalmente, allorquando il vapore diede le ali ai viaggiatori, non vi ebbe più verun oceano che trattener potesse il loro slancio. Lo stesso operaio campagnuolo, che altrove è di tutti il più sedentario, ivi lo si vede, nel tempo della messe, scendere da' suoi monti co' suoi camerata; pacifici drappelli si allontanano dai poco fertili terreni per trasferirsi a fare il raccolto nelle basse terre, dove più florida è la coltura.

E, difatto, gli artigiani tedeschi si vedono su tutta la superficie dell'Europa; dessi visitano gli opifizi d'orologeria del Giura, le fabbriche di macchine e serrature inglesi, le fabbriche d'armi di Liegi, gli stabilimenti industriali di Lione, di Brusselle, di Parigi. In America, i Tedeschi formano di già un popolo, e anche in Inghilterra vengono rapidamente diffondendosi; tanto che per assai lungo tempo le raffinerie dello zuccaro erano quasi tutte nelle loro mani; e i fornai di Londra, che un secolo addietro erano per lo più scozzesi, ora provengono generalmente dalla prolifica Germania.

Tali istinti di colonizzamento sono inerenti all'indole germanica. I Wendi e i Lituani sono un popolo agricolo e sedentario. Molto non viaggiano i Polacchi. Il lavoro nelle miniere e le usine dell'Alta Slesia sono quasi unicamente tra le mani di questi ultimi.

Granducato di Baden (Baillie relatore). Qui soprattutto si sono potuti notare gli effetti della rapida rivoluzione cagionata dalle fabbriche. I piccoli artigiani, che lavorano in casa, non potevano sostenere la concorrenza; d'onde nacque un periodo di grande miseria. L'emigrazione fu il rimedio principale. Dal 1852 al 1854 più di 12,000 piccoli manifatturieri sono partiti alla volta d'America, cifra assai cospicua per una popolazione di un milione e mezzo. D'allora in poi il paese si è accomodato gradatamente al nuovo ordine di cose, e la prosperità è ritornata. La relazione del signor Baillie offre particolari notevoli sull'impiego delle donne nelle fabbriche, e la sua opinione pare contraddica ai fatti che succedono in altri paesi. Ecco quello che egli scrive: « Se le fabbriche sono ben dirette, riguardandole dal punto morale (veramente questo *se* forma il nodo gordiano) allora sono di un grande vantaggio, non solamente per gli operai e per le loro famiglie, ma anche per tutta la popolazione. » Quindi egli dimostra quanto è duro il lavoro delle donne nei campi. E infatti le madri sogliono andare in cerca di ogni altro lavoro per le loro figlie.

Basta che una fabbrica ben diretta si stabilisca in un paese, e la scena cangia subito aspetto. Allora le povere figlie ricevono un migliore salario e migliori mercedi dai capi di fattoria, perchè altrimenti le figlie si volgerebbero alle fabbriche, e in questa maniera cresce in tutta la popolazione il livello della moralità. Succederebbe probabilmente il medesimo nei villaggi, dove, pel piccolo numero degli abitanti, le donne rimangono sotto gli occhi dei loro genitori e sotto la sorveglianza dell'opinione pubblica; ma nelle grandi città questo sindacato è impossibile. Nel Lancashire, parimenti, le fabbriche della campagna, rispetto alla moralità, sono molto superiori a quelle dei grandi centri della popolazione.

La relazione del signor Baillie conchiude con dire che il granducato di Baden è un paese decisamente manufatturiero, ricchissimo e mirabilmente secondato dalle condizioni idrauliche del paese. Il cotone, la fabbricazione del vetro, gli specchi, gli oggetti della gioielleria, dell'orologeria sono i principali prodotti industriali.

Amburgo. Il piccolo territorio d'Amburgo non deve essere passato sotto silenzio. Benchè non occupi che uno spazio di trentacinque miglia quadrate, esso contiene una tra le principali città commercianti del continente. Naturalmente la sua popolazione è quasi unicamente urbana; sopra una popolazione di oltre a 300,000 anime, non si contano più di 10,000 agricoltori. Gli operai, in generale, vi godono agiatezza; i loro salari sono più elevati che in altri paesi di Germania; la giornata del lavoro è lunga; poco comodi gli alloggi. Gli operai abili guadagnano a un dipresso quarantacinque lire sterline all'anno; gli operai ordinari, trenta lire sterline.

Gli operai d'Amburgo non conoscono la costumanza inglese di appigionare gli alloggi per settimane. I termini ordinari di locazione sono a trimestre e semestre, coll'obbligo di dare la disdetta tre mesi prima. Quest'abitudine è una prova che attesta lo spirito d'ordine e di economia che guida gli operai amburghesi. A questo proposito il relatore inglese soggiunge: « Non sarebbe un male se gli artigiani d'Inghilterra fossero parimenti obbligati a fare risparmi pel loro padrone di casa; imparerebbero a fare economie per se medesimi. I divertimenti, sotto la forma di teatri e di concerti, sono a buon prezzo nella città di Amburgo. Gli operai tedeschi amano la musica, e fino a questi ultimi tempi, non conoscevano che cosa fosse il vizio dell'ubbriachezza. »

Ma bentosto soggiunge che gli operai stranieri han loro inoculato la prava abitudine di bere il *gocciolino.* Tuttavia molti operai d'Amburgo fanno risparmii, il maggior numero di essi fa parte di società mutue. In generale, sono meglio vestiti che non i loro camerata d'Inghilterra. Ciò proviene anche dal rigore della temperatura. Sotto questo clima sono indispensabili gli abiti caldi ed ampii. In Inghilterra, dove la temperatura è relativamente più mite, l'operaio, dedito al *gin,* finisce col servirsi degli stessi abiti tanto nell'inverno, quanto nella state.

Sassonia. Würtemberg (Dottore Reutsch relatore). Chemnitz è il centro principale di manifatture nella Sassonia. Il signor Reutsch dà molti ragguagli meritevoli di considerazione sugli abitanti che appartengono al ceto degli operai. La media annua delle ore di lavoro è di 3104, mentre in Inghilterra è di 3010; ma, siccome il sassone impiega nel cibo un tempo maggiore di quello che l'inglese ne impieghi, ne segue che desso annualmente non produce più che nol faccia quest'ultimo. Gli operai sassoni non la cedono a nessun altro in vivacità, idoneità, coraggio e nelle qualità morali; talora, è vero, non fanno gran conto del tempo. I salari sono cresciuti, ma di poco. Gli artigiani con famiglia e modico salario sono i migliori clienti delle Banche di risparmio; i meglio pagati (per lo più abili, ma turbolenti) preferiscono di ricorrere a chi dà a mutuo con pegni. L'indole buona dei Sassoni è passata in proverbio; non è terreno in cui possano attecchire li scioperi e le *Trade's Unions.*

Il *Würtemberg* contiene una numerosa popolazione industriale, che generalmente apparisce agiata. La quale prosperità è dovuta in gran parte a questo fatto, che una quantità di piccoli artigiani, operai di fabbrica e campagnuoli, possiede piccole proprietà territoriali che loro servono come porti di rifugio nei tempi duri. I Würtemberghesi vivono meglio degli altri tedeschi: il più povero artigiano si alimenta di carne tutti i giorni, carne fresca o salumi. Bevono un'eccellente birra.

(*Continua*)

NOTIZIE VARIE

— Abbiamo sott'occhi il bilancio dell'anno 1870 della *Commissione centrale di beneficenza amministratrice delle Casse di risparmio della Lombardia;* questo è il titolo ufficiale; volgarmente o meglio popolarmente dicesi *la Cassa di risparmio di Milano,* e si nomina uno de' principali e più notevoli stabilimenti di credito dello Stato.

Lasciando parlare le cifre coll'eloquente loro linguaggio, rechiamo qui i dati principali di quel bilancio, i quali per se soli dimostrano l'incremento sempre crescente di quell'istituto, l'importanza della sua azione e delle operazioni, che alla lor volta sono argomento e delle prospere condizioni e della savia e provvida amministrazione dell'istituto medesimo.

Premetteremo che la *Cassa di risparmio* di Milano venne fondata nel 1823 colla garanzia di lire 300 mila; al finire del 1859 il suo attivo era di quasi 79 milioni; il passivo, cioè il debito per depositi, ecc., di quasi oltre 74 milioni, per cui il fondo di riserva ascendeva a 4 milioni.

Undici anni dopo, cioè al 31 dicembre 1870, il suo bilancio presenta un attivo di oltre 190 milioni, un passivo di 179; un fondo di riserva di 10 milioni.

La relazione nota opportunamente che l'incremento della cassa di risparmio incomincia appunto colle mutate sorti delle condizioni politiche della Lombardia.

Nel corso del 1870 furono distribuite per opere di beneficenza lire 144,900.

Al 31 dicembre dello stesso anno la cassa aveva investiti in mutui ipotecari, con e senza ammortamento, 73 milioni circa: 64 milioni in anticipazioni su pegno d'effetti pubblici ed industriali; oltre 2 milioni su deposito sete; 6 milioni in mutui a corpi morali; oltre 12 milioni in effetti pubblici; 16 milioni in Buoni del Tesoro.

Il credito dei depositanti inscritto sui libretti in circolazione della cassa centrale e delle succursali in Lombardia oltrepassò la cifra di 193 milioni; nel 1860 non raggiungeva 86 milioni.

Nel corso del 1870 furono fatti depositi per quasi 75 milioni: i rimborsi ascesero a 66.

Il movimento complessivo di cassa andò oltre i 556 milioni.

Attualmente contansi 68 casse di risparmio filiali.

— Il signor di Avezac ha fatto omaggio all'Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere di una comunicazione relativa a un atlante idrografico del 1511, del genovese Vesconte Maggiolo. Questo atlante proviene dalla biblioteca di Altamira. Posta recentemente ai pubblici incanti, quella preziosa opera fu acquistata da un ricco spagnuolo, don Ricardo Heredia.

Nella storia della cartografia è chiaro il nome di Vesconte Maggiolo, uno tra i maestri della scuola genovese. Giacomo e Baldassare, figlio e nipote di lui, continuarono i lavori e la riputazione del padre ed avo sino alla fine del secolo XVI. L'atlante si compone di dieci carte, di cui le più importanti sono le due più generali, che ci forniscono ragguagli precisi sullo stato delle cognizioni geografiche nel secolo decimoquinto. Una di quelle carte rappresenta in proiezione polare la maggior parte del mondo conosciuto, fra i meridiani estremi di 80° a ponente delle Canarie e 110° a levante; e si estende in longitudine dal centro dell'isola di Cuba fino al golfo d'Ava al di là del Gange, e, in latitudine, da una quindicina di gradi circa dal polo boreale fino al Capo di Buona Speranza.

Le terre polari, in un raggio di quasi trentacinque gradi offrono le più singolari configurazioni, per cui si vede il mare Glaciale circondato da un litorale continuo, cominciando dalla *Noruega* fino ad una contrada chiamata la *Terra de los Ingreses,* di una diecina di gradi più boreale che la *Terra de Lavarador de Rey de Portugall;* e quest'ultima è, a volta sua, di venti gradi più boreale che la *Terra de Corte Reale de Rey de Portugall,* accanto a tramontana della quale è segnata una *Terra de Pescaria.*

La qual costa si svolta ad un tratto a ponente per ricevere il nome di *India Occidentalis.* Verso il tropico trovansi *Coba, Isabella* e le altre Antille, a mezzodì delle quali la costa americana dirigesi a un di presso da ponente a levante, dal golfo di Darien fino all'isola della Trinità, rimpetto alla quale, sul continente leggesi questa iscrizione: *Terra trovata per Colombo, de Rey de Spania.*

Dopo il golfo di Parsa, la costa continua ancora da ponente a levante, a poca distanza a mezzodì dell'equatore fino a un capo sul quale si legge: *Cabo de Stâ Croce de Rey de Portugall,* distante cinque gradi appena dal meridiano delle Canarie. Dopo del che, la costa si volta a mezzodì, ripiegandosi in seguito verso il sud-est fino a questo meridiano. Nella prima terza parte di questo litorale sta scritto: *Terra de Brazille.*

L'altra carta, decima e ultima dell'atlante, disegnata colla tramontana in basso, rappresenta un planisferio cosmografico circolare, che ha nel centro un disco di 65 millimetri di raggio per rappresentare il globo terrestre coll'Africa e l'Europa colorate in fulvo in mezzo di un oceano azzurro, l'Asia e l'India a nord-est, prolungantisi circolarmente ai due lati per raggiungere il nuovo mondo che si vede a ponente. Sette circoli, circoscritti con tinta turchina sbiadata, rappresentano le sfere successive dei sette pianeti, che allora si numeravano nell'ordine seguente: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. Viene quindi un circolo per la sfera delle stelle fisse, diviso nei suoi dodici segni zodiacali, i cui nomi vi sono inscritti, cominciando da levante coll'ariete, per avanzarsi a ponente, passando pel mezzodì, e ritornare poscia a levante passando per tramontana.

— Il signor Stephan dall'osservatorio di Marsiglia telegrafò avant'ieri al direttore dell'osservatorio di Parigi, che col grande telescopio di 80 centimetri, di Foucault, aveva scoperta una cometa. L'astro è pochissimo visibile, anche col potente strumento di cui dispone l'osservatorio di Longchamp; è pur vero che il cielo è fosco da più notti.

Il signor Stephan da molto tempo fa un indefesso studio sulle nebulose del nostro orizzonte; nella notte dell'8 o del 9, penetrando lo sguardo nello spazio, egli scoprì una mobile nebulosità che ben presto giudicò essere una cometa.

Infatti essa è la cometa di Encke che fu ritrovata dall'astronomo di Marsiglia.

Questa cometa venne scoperta il 26 novembre 1818 da Pons, custode dell'antico osservatorio di Marsiglia. Bouvard classificò i suoi elementi e li trasmise all'ufficio di longitudine. Arago fece notare che questi rassomigliavano moltissimo a quelli della cometa dell'anno 1805.

Il signor Encke di Berlino, consultando le antiche osservazioni, conferma una grande analogia nel cammino dell'astro scoperto da Pons e quello degli astri apparsi nell'anno 1786 e 1795. I suoi calcoli mostrarono che si aveva da fare con una sola e stessa periodica cometa; dessa girava in un'orbita ellittica di 1200 giorni, cioè tre anni 3/10. Il signor Encke riconobbe di più, per il primo, che, all'infuori di ogni perturbazione planetaria, essa provava una accelerazione leggierissima, ma continua, elevandosi in due giorni quasi su cinque intiere rivoluzioni. Dopo queste ricerche dell'astronomo di Berlino la cometa Pons venne sbattezzata; essa è rimasta nella scienza col nome di « cometa Encke » o « cometa a corto periodo. »

L'orbita di questo astro è inclinata di 13 gradi sull'ellittica. La sua distanza afelia è inferiore al raggio dell'orbita di Giove e la sua distanza perielia al raggio dell'orbita di Mercurio.

La cometa di Encke si muove in direzione diretta; essa non ha coda, ed è piccola; la sua luce è leggerissima, ed è affatto inutile cercare di osservarla ad occhio nudo. Essa passò sovente dal nostro emisfero incognita agli astronomi. Le effemeridi annunziarono il suo ritorno per questa epoca dell'anno; il signor Stephan si aspettava ogni notte di vederla apparire nel suo telescopio; invece egli trovò delle nebulosità fisse; egli ha pure scoperto sette nuove nebulose.

Tosto che lo stato dell'atmosfera lo permetterà, gli elementi della cometa d'Encke verranno di nuovo classificati.

DIARIO

La *Kreuzzeitung* di Berlino, annunziando la partenza del ministro francese Pouyer-Quertier, soggiunge che le trattative col governo imperiale pervennero ad un risultamento soddisfacente.

Lo stesso giornale dichiara prematura la notizia di una prossima visita dell'imperatore d'Austria a Berlino.

A Monaco di Baviera, la Camera dei deputati, nella tornata del 14 ottobre, ebbe ad occuparsi della interpellanza del deputato Herz sulla questione ecclesiastica. Secondo un telegramma dei giornali tedeschi, il signor Lutz, ministro del culto, rispondendo nel nome di tutto il ministero, disse che esiste in sostanza un accordo tra i principii che hanno dettata l'interpellanza e quelli che il governo professa. Sostenne che lo Stato ha il diritto di modificare la sua legislazione ecclesiastico-politica dacchè la Chiesa stessa ha scalzate le basi sulle quali fino ad ora poggiavano Chiesa e Stato; dichiarò che la proclamazione della infallibilità personale del papa ha alterato la costituzione della Chiesa cattolica, e che le decisioni del Concilio Vaticano sono pericolose allo Stato. Il ministro cita l'autorità di parecchi membri del Concilio stesso per dimostrare che finora i cattolici non credettero mai alla infallibilità personale del papa. A comprovare il pericolo a cui espongono lo Stato le decisioni conciliari, il ministro citò la lettera stessa dell'arcivescovo di Monaco, nella quale vien detto che lo Stato non può nulla paventare dalla Chiesa; finchè quello rimane fedele alla legge di Dio. Ora, soggiunse l'oratore, è chiaro che la Chiesa rivendica a se stessa il diritto di decidere se e quando lo Stato si allontana dalle leggi divine; e, siccome la Chiesa, dopo le risoluzioni del Concilio, è tutta quanta assorbita nella persona del suo capo, ne nasce che questo supremo diritto di decisione è riservato alla stessa persona infallibile del papa.

Continuando il suo discorso, il ministro dichiarò che il *placet* regio sarà mantenuto ad ogni costo in vigore; e, allegando parecchie citazioni, prese a dimostrare che, secondo il concetto della curia romana, ogni concordato non è che una concessione di Roma, rivocabile sempre.

Dopo questa esposizione, che durò più di due ore, il ministro conchiuse: 1° che il Governo è risoluto di proteggere, contro ogni abuso del potere ecclesiastico, quei cattolici che non riconoscono l'infallibilità personale del Papa; 2° che quelle comunità le quali si formassero tra gli aderenti all'antica dottrina della Chiesa cattolica, non meno che i singoli membri delle medesime, saranno dal Governo riguardati come cattolici; e alle dette comunità, non meno che ai loro ecclesiastici, verranno accordati tutti quei diritti che avrebbero avuto se si fossero formate prima del 18 luglio 1870; 3° Il Governo è fermamente risoluto di respingere qualunque attentato della Chiesa contro i diritti dello Stato, appoggiandosi alla Costituzione e alle leggi.

All'oggetto di constatare i risultati delle elezioni pei Consigli generali il *Journal Officiel* ha pubblicato una nota nella quale esso dice: « La verità è scrupolosamente raccolta in base ai prospetti che vennero spediti al governo ed alle qualifiche attribuite agli eletti conforme alla loro notorietà locale, la sola degna di fede. »

Secondo questa comunicazione le 1850 elezioni, delle quali era giunta notizia al governo fino al momento in cui la comunicazione fu stesa, dovevano suddividersi così: « 94 eletti appartenevano al partito detto bonapartista, a torto o a ragione; 194 al legittimista; 201 al radicale; 494 al repubblicano moderato ed 867 al partito conservatore moderato, che accetta francamente la Repubblica e vuole che essa venga

lealmente praticata. Totale: 1361 elètti appoggiano il governo e 489 gli sono contrari, supposto che radicali e legittimisti si accordassero tutti a votare contro di esso.

« Ora, scrive il *Journal Officiel*, ciò che avviene quotidianamente nell'Assemblea nazionale e nei Consigli municipali prova che i radicali ed i legittimisti moderati votano pel governo in tutte le occasioni decisive. Sarebbero quindi altri 200 voti da aggiungere ai 1361 votanti ordinari, cioè 1500 o 1600 contro 200 o 250. Tale è la rigorosa verità, checchè piaccia dire e scrivere ai vari partiti per farsi credere forti e supponendo che il dirlo o lo scriverlo sia come esserlo. Però è evidente come essi si ingannino ed ogni nuovo sperimento prova loro che il paese comprende quali sieno stati gli autori delle sue disgrazie e come egli non voglia più in guisa alcuna saperne di costoro. »

I fogli parigini si mostrano generalmente assai poco soddisfatti della surriferita comunicazione del *Journal Officiel*.

Il *Constitutionnel* dice di non sapersene spiegare la precipitazione, mentre sarebbe stato più conveniente l'aspettare di conoscere tutte le elezioni avanti di pubblicare alcun prospetto di esse e lo stabilirvi su alcun calcolo. Oltre di che questa precipitazione, dice il *Constitutionnel* potrà venire interpretata come una specie di pressione che si voglia esercitare sul ballottaggio. « La classificazione dei partiti cui si abbandona il foglio ufficiale con una certa acrimonia, manca di riserva e di prudenza e non servirà certo a favorire quella conciliazione dei partiti che è lo scopo supremo della Francia e del governo del signor Thiers. »

La *Patrie* si spinge anche più oltre. Essa deplora che il signor Périer abbia inaugurato il suo ministero autorizzando una pubblicazione così frivola. « Tutte le cifre accennate dal foglio ufficiale, scrive la *Patrie*, sono di pura fantasia. Esse saranno oppugnate da tutti i partiti e seppure si vorrà accettare la cifra, si contesterà la interpretazione. »

La *Gazzetta di Madrid* del 12 ottobre pubblica il progetto di legge, che il ministro della giustizia signor Montero Rios ha presentato alle Cortes, e che stabilisce definitivamente il *quantum* delle obbligazioni ecclesiastiche.

Nel Congresso delle Cortes, seduta del 10 ottobre, il signor Soler mosse una interpellanza al governo nei termini seguenti:

« Il nostro agente diplomatico nel Marocco aveva fatto sperare che l'imperatore reprimerebbe le violenze dei Kabili. Ciò nondimeno il tempo scorre e le scene di ostilità continuano. Vorrei sapere quali disposizioni abbia prese il ministro contro quelle tribù insorte; e se, qualora l'imperatore del Marocco non si incaricasse della repressione, il governo spagnuolo sarebbe deciso di punire severamente i Mori della frontiera rivoltati contro la Spagna. »

Alla interpellanza suddetta rispose il presidente del Consiglio, contrammiraglio Malcampo, e disse: per rispondere a questa interrogazione mi basterà di leggere il dispaccio trasmessoci questa sera dal nostro ambasciatore a Tangeri: « Il governo ha inviato due battaglioni per rinforzare il presidio di Melilla; è risoluto di sostenere i nostri diritti e l'onore della bandiera. »

Trasmettono da Pietroburgo alla *Gazzetta di Colonia* accurati particolari sulla nuova conquista del paese che prima era sotto il dominio del khan di Culdju, e che il generale Kolpakowski è in via di organizzare. Questi, prima d'ogni cosa, affrancò 100,000 abitanti dalla schiavitù; il khan fu, dicesi, internato nel paese e ridotto allo stato di cattività.

La *Gazzetta di Mosca* scrive che il Senato russo avrà bentosto ad occuparsi di varie riforme importanti: dovrà anzitutto esaminare il progetto di legge sugli effetti di commercio e sui fallimenti, già riveduto dalla seconda sezione del gabinetto particolare dell'imperatore, e nella discussione del quale il Senato consulterà le conclusioni presentate dai commercianti di Pietroburgo, di Mosca, di Riga e di Odessa; non meno che dai tribunali di commercio e dai Consigli dell'ordine degli avvocati; dovrà, in secondo luogo, esaminare il progetto definitivo della nuova legislazione commerciale, e quello sull'abolizione dell'arresto personale in materia civile e dell'interesse legale. Si dice che questi due ultimi disegni di legge siano già adottati in massima, e più non si tratti che di formolarli definitivamente.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Notificazione.

La vigente legge sulle tasse di bollo 14 luglio 1866. n. 3122, non è generalmente osservata in ordine all'applicazione ed all'annullamento delle marche da bollo sugli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico.

Si rammenta pertanto:

1. Che tutti gli avvisi, sì stampati che manoscritti, che si affiggono al pubblico, eccetto gli avvisi d'asta e di licitazione, vanno indistintamente soggetti al bollo di centesimi cinque, senza riguardo alla dimensione della carta.

2. Che sono quindi soggetti a questa tassa, da scontarsi con apposita marca, in ispecie i cartelli d'affitto di case o di beni, gli annunzi teatrali o di altri spettacoli, gl'indirizzi di negozi o di agenzie, e qualsiasi scritto in genere, a qualunque scopo diretto, eseguito a mano o riprodotto colla stampa, litografia o stampiglia che venga affisso al pubblico od in luoghi considerati come tali.

3. Che si devono applicare tante marche quanti sono i distinti fogli di cui è composto l'avviso, sebbene esso formi un solo tutto e che perciò qualsiasi striscia scritta che venga sovrapposta ad un foglio già bollato viene considerata come un nuovo avviso.

4. Che in due modi possono essere apposte ed annullate le marche: o presentando gli avvisi ai competenti uffici (quello del Bollo straordinario per la città di Roma, e quelli di Registro per la provincia), che vi applicano ed annullano le marche col timbro d'ufficio; o a cura del contribuente stesso. In quest'ultimo caso la marca dev'essere annullata scrivendovi in tutte lettere la data della sua apposizione, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca, e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimenti sul foglio al lato sinistro. Quanto però agli stampati, le marche potranno annullarsi coll'impressione sulle medesime di parte di una o più linee di stampa.

5. Non si potrà supplire ai detti mezzi di annullamento nè con stampiglie o timbri particolari, nè con altro genere di scritturazione, come pure non si potrà scrivere sulla marca più di una linea.

6. Nel caso previsto al n. 3, di applicazione di più marche allo stesso avviso, ognuna di esse dovrà essere annullata nei modi suindicati.

7. È assolutamente vietata la sostituzione di francobolli postali alle marche da bollo, quando anche essi fossero di un valore pari o superiore a quello delle marche stesse.

8. Quanto agli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria, essi sono indistintamente soggetti al bollo di centesimi cinquanta, anche quando non contengano sottoscrizione; e circa al modo di applicazione e di annullamento delle relative marche si dovranno osservare le stesse norme di cui sovra, a meno che non siano stesi in carta filogranata di pari valore.

9 Tutte le anzidette prescrizioni e formalità sono di rigore, e la loro inosservanza costituisce una contravvenzione punibile colla pena pecuniaria di lire cinquanta, o di lire venticinque a seconda dei casi previsti dai numeri 1 e 5 dell'articolo 53 della legge.

10. Tutti coloro che avessero fin quì contravvenuto a queste disposizioni sono diffidati a porsi tosto in regola, non potendosi più oltre tollerare alcun abuso al riguardo.

Roma, addì 4 ottobre 1871.

Per l'Intendente: Bassano.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

Avviso di Concorso.

Il direttore compartimentale di Napoli:

Visti gli articoli 23, 24 e 134 del regolamento sul Lotto Pubblico approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, dichiara aperto il concorso pel conferimento del sottoindicato Banco del Lotto:

Banco di Lotto num. 224 *nel comune di Meta (provincia di Napoli) coll'aggio medio annuale di lire* 1450 36.

Ogni aspirante dovrà entro il giorno 29 ottobre corrente far pervenire a questa Direzione la sua domanda in carta bollata corredata dei documenti comprovanti tanto i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento succitato quanto i titoli di preferenza di cui andasse fornito, a sensi del successivo art. 136 del regolamento stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare di essere pronto a prestare la cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in quella somma che dalla competente autorità sarà determinata, e di sottomettersi all'adempimento di tutte le leggi, regolamenti ed istruzioni che sono in vigore, e che fossero in seguito emanate. I pensionari a carico dello Stato, e gl'impiegati in disponibilità od in aspettativa, dovranno inoltre dichiarare di rinunziare, in caso di accoglimento della domanda, agli assegni di qualunque natura di cui fossero, o potessero essere provvisti, in dipendenza dei loro servizi governativi.

Napoli, dalla Direzione Compartimentale del Lotto, addì 14 ottobre 1871.

Per il Direttore: G. De Angelis.

CONSIGLIO PER LE SCUOLE

Della provincia di Roma.

AVVISO.

Nelle scuole secondarie classiche e tecniche di questa provincia gli esami di licenza e di promozione della sessione autunnale comincieranno il 19 ottobre, e quelli di ammissione ai corsi, il 5 novembre successivo.

Le prove in iscritto per la licenza del ginnasio si faranno nell'ordine seguente:

Giovedì 19 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Versione dall'italiano in latino.

Venerdì 20 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Versione dal latino in italiano.

Sabato 21 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Versione di proposizioni e di sentenze dal greco in italiano e dall'italiano in greco.

Lunedì 23 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Composizione italiana.

Lunedì 23 ottobre alle ore 1 pomeridiana — Tema di prosodia e metrica; esercizi di versificazione italiana.

Martedì 24 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Matematica

Martedì 24 ottobre alle ore 1 pomeridiana — Storia.

Le prove in iscritto per la licenza delle scuole tecniche si faranno nell'ordine seguente:

Giovedì 19 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Contabilità.

Giovedì 19 ottobre alle ore 1 pomeridiana Disegno di ornato.

Venerdì 20 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Composizione italiana

Sabato 21 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Lingua francese.

Sabato 21 ottobre alle ore 1 pomeridiana — Disegno d'architettura.

Lunedì 23 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Matematica.

Martedì 23 ottobre alle ore 8 antimeridiane — Scienze fisiche e naturali.

Martedì 23 ottobre alle ore 1 pomeridiana — Diritti e doveri civili.

Le prove in iscritto per l'ammissione alla 1ª classe liceale si faranno nell'ordine seguente:

Venerdì 3 novembre alle ore 8 antimeridiane — Versione dall'italiano in latino.

Sabato 4 novembre alle ore 8 antimeridiane — Versione dal latino in italiano.

Lunedì 6 novembre alle ore 8 antimeridiane — Versione di proposizioni e di sentenze dal greco in italiano e dall'italiano in greco.

Martedì 8 novembre alle ore 8 antimeridiane — Composizione italiana.

Martedì 7 novembre alle ore 1 pomeridiana — Tema di prosodia e metrica; esercizi di versificazione italiana.

Martedì 8 novembre alle ore 8 antimeridiane — Matematica.

Martedì 8 novembre alle ore 1 pomeridiana — Storia.

Le domande per gli esami devono essere presentate ai direttori dei ginnasi e delle scuole tecniche e al preside del liceo E. Q. Visconti qualche giorno prima dell'apertura della sessione, ed essere corredate nei modi stabiliti dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento 1° settembre 1865 per le scuole secondarie del Regno, qui appiedi riportati.

Roma, li 13 ottobre 1871.

Il Regio Provveditore agli studi
Domenico Carbone.

Art. 18. Per l'esame d'ammissione e per quello di licenza dagli alunni, che non appartengono all'istituto, si presenterà la domanda su carta bollata al preside o al direttore.

Per l'esame richiedesi:

1° che la domanda, oltre il prenome e nome dell'alunno, indichi pure il nome e il domicilio del padre, il nome e pronome dell'ospite, quando l'alunno non conviva colla propria famiglia;

2° che sia corredata: *A*) dell'attestato di nascita debitamente autenticato; *B*) dell'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; *C*) della quietanza del pagamento della tassa prescritta.

Art. 19. Per l'ammissione alla Iª, IIª e IIIª classe del liceo dovrà unirsi alla domanda anche il certificato della licenza ginnasiale.

Art. 20. Per l'esame di promozione, se l'alunno proviene da altro istituto governativo o pareggiato, basterà che la domanda sia corredata della carta di ammissione, sottoscritta in conformità dell'articolo 58 del regolamento.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE

DI TREVISO.

Avviso di concorso.

Il Consiglio provinciale nella seduta del 18 corrente ha deliberato che per il posto da coprirsi interinalmente in attesa de' nuovi regolamenti per l'insegnamento della fisica e meccanica elementare in questo Istituto tecnico industriale e professionale, giusta l'avviso 19 luglio prossimo decorso, venga riaperto il concorso nella qualità di professore reggente coll'annuo stipendio di lire 1600 in via stabile, colla condizione che l'eletto abbia ad uniformarsi a tutte le prescrizioni provenienti dai nuovi organici.

In esecuzione di ciò si pubblica il nuovo concorso a tutto il seguente mese di ottobre esigendosi dagli aspiranti:

Che le istanze sieno corredate:

a) Della fede di nascita;

b) Certificato di sana e robusta costituzione fisica;

c) Stato di famiglia;

d) Fedina politico-criminale;

e) Diploma di laurea nelle scienze fisiche e matematiche, od altro equipollente;

f) Attestato degli studi percorsi, ed uffici sostenuti;

g) Opere pubblicate, ed ogni altro titolo valevole a provare l'idoneità all'insegnamento di cui si tratta.

Che a ciò sia aggiunta una obbligazione formale di assumere le rispettive incombenze per tutto il corso di anno scolastico cominciato, e di dare un preavviso di tre mesi per l'eventuale cessazione nel successivo.

L'eletto dovrà trovarsi al posto non più tardi di otto giorni dalla comunicazione della nomina.

Le istanze che non avessero gli estremi contemplati, che pervenissero dopo il termine stabilito, o che, unitamente ai rispettivi allegati non ottemperassero alla legge sul bollo, saranno respinte.

Gli aspiranti dovranno eziandio indicare precisamente il loro domicilio pel ricapito delle carte.

La nomina è di competenza del Consiglio provinciale.

Treviso, li 30 settembre 1871.

Il prefetto presidente
Botteoni.

Il deputato provinciale L. Giacomelli — *Il segretario capo* Peratoner.

REGIO ISTITUTO

di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Il primo del prossimo novembre saranno aperte le iscrizioni ai corsi superiori che saranno dati nelle sezioni dell'Istituto suddetto nel modo seguente:

Sezione di filosofia e filologia.
(Via Ricasoli n. 50.)

Ai corsi normali e complementari secondo il disposto del R. decreto del 22 settembre 1867, n. 3931, che abilitano all'insegnamento secondario;

Al corso speciale ordinato dal R. decreto 10 dicembre 1868, n. 4743, per i professori di scuole secondarie municipali e provinciali che essendo sprovvisti di titoli legali volessero fornirsene;

Al corso biennale ordinato dal R. decreto 3 aprile 1870, n. 5620, per coloro che volessero abilitarsi all'insegnamento delle scuole tecniche normali e magistrali.

Sezione di medicina e chirurgia.
(Nel R. Arcispedale di S. Maria Nuova.)

Al quinto e sesto anno del corso medico-chirurgico;

Al corso chimico-farmaceutico, non che agli studi ostetrici per le levatrici.

Sezione di scienze fisiche e naturali.
(Nel R. Museo.)

Ai corsi normali instituiti col R. decreto 22 settembre 1867, n. 3931, a forma del vigente regolamento universitario, le iscrizioni ai sopra citati corsi resteranno aperte presso la segreteria di ciascuna sezione a tutto il dì 16 novembre e il 17 comincieranno le lezioni secondo gli orari stabiliti.

Firenze, li 12 ottobre 1871.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New York, 15.

Calcolasi che i recenti incendi a Michigan e Visconsia distrussero proprietà per valori di 100 milioni di dollari.

Mille persone perirono.

Londra, 16.

Il Comitato degli operai pubblicò un indirizzo domandando la separazione della Chiesa dallo Stato nel Regno Unito.

Dice che la Camera dei comuni annuale non rappresenta completamente le aspirazioni del paese, la Chiesa stabilita cagiona l'indebolimento nazionale.

Si formarono Comitati, e si terranno *meetings* per conoscere l'opinione del paese

Marsiglia, 16.

Una squadra corazzata partì per destinazione ignota.

Dicesi di disordini in Corsica. Ma nulla è positivo.

L'autorità militare spedì ieri un battaglione di cacciatori per Ajaccio.

Monaco, 16.

La Dieta fu prorogata a un tempo indeterminato.

Parigi, 17.

I risultati delle elezioni suppletorie non modificarono l'indole delle prime elezioni, soltanto i radicali ottennero alcuni voti di più.

Un dispaccio da Versailles dice che non giunse alcuna notizia che annunzi disordini in Corsica.

L'ammiraglio Gueydon parte oggi per l'Algeria.

Berlino, 16.

Apertura della Dieta dell'Impero. — Il discorso dell'imperatore parla sulle misure necessarie onde stabilire il bilancio dell'Impero; incorporare il territorio nuovamente acquistato.

Deplora che sia impossibile determinare lo stato di amministrazione dell'esercito tedesco domandando alla Dieta che proroghi un anno quest'epoca transitoria.

Il discorso enumera parecchi progetti.

Dice l'imperatore che, fiducioso nella pacificazione interna della Francia, ordinò lo sgombero dei dipartimenti la cui occupazione doveva durare fino al maggio del 1872.

Soggiunge che si presenterà alla Dieta la convenzione del 12 ottobre 1871.

Il discorso dice che i rapporti della Germania con tutti i governi sono amichevoli. I miei sforzi (dice l'imperatore), si dirigono a consolidare la legittima fiducia che il nuovo Impero tedesco vuole essere sicuro del sostegno della pace; importami dunque specialmente di mantenere colle potenze più vicine alla Germania, coi sovrani dei potenti Imperi che ci avvicinano dal Baltico fino al lago di Costanza, tali rapporti amichevoli da non potersi mettere in dubbio dalla pubblica opinione. Il pensiero dei convegni coi sovrani dei due Imperi vicini avuti questa estate contribuirà a realizzare un avvenire pacifico in Europa, che soddisfami altamente. L'Impero tedesco e l'Impero austro-ungherese sono necessariamente obbligati a mantenere i rapporti amichevoli per la loro situazione geografica e per lo sviluppo storico. (*Vivi applausi*)

Borsa di Parigi — 16 *ottobre.*

	14	16
Rendita francese 3 0/0	56 65	56 95
Rendita italiana 5 0/0	61 20	62 15 (?)
Ferrovie Lombardo-Venete	431 —	437 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	241 —	242 90
Ferrovie romane	87 50	— —
Obbligazioni romane	163 —	166 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	172 75	175 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	185 —	187 50
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	3 3/4	3 3/4
Credito mobiliare francese	252 —	252 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	475 —	475 —
Azioni id. id.	690 —	695 —
Prestito	92 87	93 30

Borsa di Berlino — 16 *ottobre.*

	14	16
Austriache	216 —	217 1/4
Lombarde	109 7/8	109 —
Mobiliare	160 3/4	161 1/4
Rendita italiana	57 1/2	57 3/4
Tabacchi	89 —	89 1/4

Borsa di Vienna — 16 *ottobre.*

	14	16
Mobiliare	286 30	287 —
Lombarde	195 50	193 90
Austriache	382 —	385 —
Banca Nazionale	762 —	767 —
Napoleoni d'oro	9 42	9 41 1/2
Cambio su Londra	118 30	118 —
Rendita austriaca	67 30	67 20

Chiusura della Borsa di Firenze — 17 *ottobre*

	16	17
Rendita 5 0/0	63 51 1/4	63 81 1/4
Napoleoni d'oro	21 19 1/2	21 22 1/2
Londra 3 mesi	26 80	26 77 1/2
Marsiglia, a vista	103 62 1/2	103 50
Prestito Nazionale	84 25	84 95
Azioni Tabacchi	720 50	720 50
Obbligazioni Tabacchi	491 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2900 —	2900 —
Ferrovie Meridionali	411 75	412 50
Obbligazioni id.	194 —	194 —
Buoni Meridionali	495 —	495 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	84 92 1/2	84 92 1/2
Banca Toscana	1567 1/2	1568 —

Borsa buonissima.

Fea Enrico, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta,
via de' Lucchesi. n. 2-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 17 *ottobre* 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	63 45
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	63 15
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	83 60
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	84 —
Venezia	30	99 60	— —	Obblig Beni Eccles 5 0/0	»	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	498 —
Ancona	30	—	— —	Detti Emissione 1860-64	»	— —	66 25
Bologna	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	64 50
Parigi	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	63 —
Marsiglia	90	102 45	101 95	Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	64 50
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000	— —
Londra	90	26 77	26 67	Banca Romana	»	1000 —	1128 —
Augusta	90	—	—	Banca Generale		— —	571 —
Vienna	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 -	— —
Trieste	90			Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 -	— —
				Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500	88 —
				Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	172 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	632 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 -	487 —
				Pio Ostiense	»	430 -	70 —

OSSERVAZIONI

Visto: *Il Deputato di Borsa*
Giuseppe Rinaldi.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 15 *ottobre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 9	761 3	761 1	762 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	8 7	14 0	14 0	10 8	Termometro
Umidità	72 | 6 03	55 | 6 67	58 | 6 75	60 | 5 82	Massimo = 14 8 C. = 11 4 R.
Anemoscopio	N. 7	N. 6	N. 9	N. 2	Minimo = 8 5 C. = 6 8 R.
Stato del cielo	5. piccoli strati	0. coperto	0. coperto	9. un po' nebbioso	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 16 *ottobre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 7	762 9	762 7	761 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	8 7	17 9	18 0	13 2	Termometro
Umidità	77 | 6 47	43 | 6 62	44 | 6 68	86 | 9 53	Massimo = 18 6 C. = 14 8 R.
Anemoscopio	N. 3	N. 0	SO. 5	N. 2	Minimo = 7 5 C. = 6 0 R.
Stato del cielo	10. chiariss.	10. bello	10. chiariss.	10. chiariss.	

Il Sindaco di Firenze

Vista la legge sulla pubblica istruzione del 31 gennaio 1860;
Visti i regi decreti del 30 novembre 1864 e 1° settembre 1865;
Visto il regolamento per le scuole secondarie e tecniche approvato dal Consiglio comunale il 17 settembre 1869;
Vista la deliberazione emessa dalla Giunta municipale nell'adunanza del 7 ottobre volgente,

Rende pubblicamente noto:

È aperto un concorso per titoli alle cattedre di prima e quinta classe vacanti nel Ginnasio Dante, dipendente dalla Amministrazione comunale.

I concorrenti dovranno inviare le domande loro redatte in carta con bollo da L. 0 50, nel termine di giorni quaranta dalla data della presente notificazione, cioè entro il 19 novembre prossimo venturo, unendovi gli appresso documenti, debitamente autenticati:

a) Fede di nascita;
b) Attestato medico comprovante lo stato abituale di buona salute;
c) Certificato di moralità per l'ultimo triennio, rilasciato dal sindaco del comune, ove l'aspirante ebbe dimora, con dichiarazione del fine per il quale è richiesto;
d) Diploma di laurea nella facoltà cui si riferiscono le materie che formano l'insegnamento della classe alla quale il concorrente aspira, ovvero titoli equivalenti;
e) Certificato constatante un lodevole esercizio nello insegnamento secondario, per tre anni almeno.

Gli stipendi annui, assegnati alle due vacanti cattedre suddette, sono: per quella di prima classe L. 2000; per quella di quinta classe L. 3000.

Oltre agli oneri descritti nel regolamento per le scuole secondarie del 17 settembre 1869, i nominati a coprire le cattedre stesse dovranno soddisfare alle prescrizioni seguenti:

1° Osservare l'orario e il calendario scolastico stabilito dalla Deputazione direttrice delle scuole comunali ed approvato dalla superiore Autorità provinciale, nonchè seguire tutte le altre speciali disposizioni che sieno per essere sanzionate col l'orario sopraindicato nella distribuzione e nella durata delle lezioni, la quale per altro non potrà settimanalmente eccedere 20 ore per la prima classe, e 27 per la quinta classe.

2° Fare delle esercitazioni pratiche agli alunni, tre ore per settimana il titolare della prima classe, e cinque ore quello della quinta.

3° Non potranno i titolari dar private lezioni agli alunni inscritti nel Ginnasio, nè in particolari istituti.

Dal palazzo municipale di Firenze, li 10 ottobre 1871.

Il Sindaco
UBALDINO PERUZZI.

4350

OPERA PIA SANT'ELENA DI VILLAFRANCA D'ASTI

Per deliberazione della Direzione si rende noto ai congiunti in linea collaterale col fu monsignor Giacomo Goria, benemerito fondatore di detta Opera, di dirigere al presidente la dimostrazione di tal loro appartenenza con atti autentici entro tre mesi dalla presente pubblicazione, e ciò per quell'effetto che di legge.

Villafranca, li 9 ottobre 1871.

Per detta Opera
CARLO PELISSETTI, *segretario*.

4292 Visto — *Il Presidente*: MASERA PIETRO.

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI VENEZIA

DIREZIONE STRAORDINARIA DEL GENIO MILITARE.

AVVISO di deliberamento d'appalto.

A termini dell'art. 59 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 25 gennaio 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 22 settembre 1871, per le

Escavazioni subacquee nelle darsene e nei canali di navigazione esterni ed interni all'Arsenale, per l'ammontare complessivo di L. 200,000, da eseguirsi entro il termine di anni due,

stato in incanto d'oggi deliberato mediante ribasso di L. 3 30 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo netto risultante dal già fatto ribasso di cui sopra, scadono al mezzodì del giorno 26 ottobre 1871, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col certificato e quitanza del deposito prescritti dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione dalle ore 9 alle 12 meridiane tutti i giorni fino al 26 del corrente mese.

Dato in Venezia addì 12 ottobre 1871.

Per la Direzione
Il Segretario: MONTICELLI.

4363

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI VENEZIA

DIREZIONE STRAORDINARIA DEL GENIO MILITARE

AVVISO di deliberamento d'appalto.

A termini dell'art. 59 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 25 gennaio 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 23 settembre 1871, per la

Costruzione di banchine e muri di rivestimento, sistemazione di strade e piazze nell'interno dell'arsenale, per l'ammontare complessivo di lire 295,000, da eseguirsi nel periodo di mesi diciotto,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante ribasso di L. 2 70 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo netto risultante dal già fatto ribasso di cui sopra, scadono al mezzodì del giorno 27 ottobre 1871, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col certificato e quitanza del deposito prescritti dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione dalle ore 9 alle 12 meridiane tutti i giorni fino al 27 del corrente mese.

Dato in Venezia, addì 13 ottobre 1871.

Per la Direzione
Il Segretario: MONTICELLI.

4364

COMMENTO *alla Legge ed al Regolamento per la riscossione delle imposte dirette, ossia Manuale pratico degli esattori e ricevitori e Guida per i Comuni nelle questioni relative alla riscossione delle imposte dirette.*

La ditta sottoscritta si pregia di far noto ai signori sottoscrittori alla pubblicazione dell'opera suindicata che, a tenore del programma stato loro distribuito, essendo ora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il regolamento per l'esecuzione della leggi sulla riscossione delle imposte dirette, entro dieci giorni sarà loro spedita franca a domicilio l'opera medesima.

Si avvertono poi tutti coloro che desiderano fare acquisto del libro che, volendosi limitare la tiratura alle sole copie richieste, non potranno più essere serviti se non si affrettino ad inviare la loro domanda alla ditta sottoscritta con la contemporanea trasmissione del prezzo stabilito in *lire tre*.

Firenze, 11 ottobre 1871.

FRATELLI BOCCA, *Librai di S. M.*

4366

Comune di Roccalbegna

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il dì dieci del prossimo mese di novembre è aperto il concorso alla condotta medico-chirurgica di Cana, retribuita con lire 2000 annue, compreso l'obbligo della cavalcatura.

Gli aspiranti tutti pertanto sono invitati a recapitare a questa segreteria comunale, nel termine prestabilito, le loro domande corredate del certificato di nascita, delle matricole in ambedue le facoltà, e di tutti gli altri documenti che stimassero di loro interesse.

Roccalbegna, dal municipio li 10 ottobre 1871.

4369 *Il Sindaco*: I. SANTOLINI.

Avviso di concorso.

Presso la scuola agraria provinciale della contea principesca di Gorizia e Gradisca è aperto il concorso a due posti di assistente, l'uno per la sezione con insegnamento in lingua italiana, l'altro per la sezione con insegnamento in lingua slovena. Ad ambi questi posti va unito un annuo stipendio di F. 700, coll'aumento del 10 per 100 per ogni cinque anni di servizio ed un annuo indennizzo d'alloggio di F. 100. Gli assistenti suppliscono i professori in caso di malattia o di altro impedimento; cooperano alla sistemazione ed all'ampliamento delle raccolte scientifiche e della biblioteca; spetta loro la sorveglianza sui campi sperimentali; tengono le osservazioni meteorologiche; a loro incombono i lavori di cancelleria e la tenitura dei libri.

Vi è pure vacante il posto di ortolano, al quale incombe l'avviamento pratico degli allievi in tutti i lavori di orticoltura e di viticoltura, coll'annuo salario di F. 500, e con F. 100 a titolo d'indennizzo d'alloggio.

Gli aspiranti presenteranno le loro suppliche entro settimane due alla firmata, aggiungendovi le prove della loro idoneità al posto cui aspirano.

Dalla Giunta provinciale, Gorizia, li 10 ottobre 1871.

4334 *Il Capitano Provinciale*: CORONINI, m. p.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA
al 30 Settembre 1871.

ATTIVO

Voce		Importo
Portafoglio con scadenza al massimo di 4 mesi		L. 37,636,371 82
Imprestiti contro pegno di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, ecc.		» 4,016,270 »
Idem sopra sete		» 234,750 »
Recapiti per conto Terzi		» 1,062,718 17
R. Tesoreria per deposito a interesse		» 1,680,000 »
Massa metallica immobilizzata (articolo 5 del decreto 1° maggio 1866)		» 2,698,496 »
Depositi e conti correnti a interesse		» 3,829,356 88
Fondi pubblici		» 400,573 21
Depositi per custodia e garanzie		» 13,180,030 »
Cassa		» 13,858,328 17
Totale dell'*Attivo*		L. 78,596,894 25
Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè		» 666,146 42
Conto primo impianto	L. 322,197 05	
Spese generali	» 343,949 37	
		L. 79,263,040 67

PASSIVO

Voce		Importo
Capitale attuale diviso in Num. 30,000 azioni di lire 1000 ciascuna	L. 30,000,000	
Saldo azioni emesse	» 15,001,400	
Capitale versato in conto in L. 500 per ciascuna	» 14,998,600	14,998,600 »
Biglietti decimali in circolazione		» 41,745,000 »
Conti correnti senza interesse		» 1,206,675 09
Massa di rispetto		» 1,000,000 »
Mandati in conto corrente		» 30,327 25
Banca Nazionale nel Regno d'Italia c/ biglietti a mente dell'articolo 6 del decreto 1° maggio 1866		» 2,698,560 »
Depositanti di valori per custodia e garanzia		» 13,180,030 »
Reparti in massa		» 36,819 »
Conti Terzi (*Sbilancio*)		» 2,079,090 23
Totale del *Passivo*		L. 76,975,041 57
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè:		» 2,287,999 10
Risconto del portafoglio al 31 dicembre 1870	L. 279,403 29	
Sconti, interessi e proventi in massa	» 2,008,595 81	
		L. 79,263,040 67

V° *Il Direttore della sede di Firenze* — G. G. BERTINI.
Il Capo contabile — A. CARRARESI.

4247

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il pensionario Ovidi Salvatore ha dichiarato di aver disperso il proprio certificato d'inscrizione portante il n. 98722 della serie II per l'annuo assegno di lire tremila ottocento settanta, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle finanze.

A Roma, il 7 ottobre 1871.

4262 *Per l'Intendente di Finanza*: E. BASSANO.

SINDACATO del Prestito di Barletta.

(1ª *pubblicazione*)

Il signor avv. Pietro Traditi ha dichiarato avere disperso il titolo provvisorio del Prestito a premi della città di Barletta, serie 3048, n. 24, ed ha richiesto il corrispondente titolo definitivo. S'invita quindi chiunque possa avere diritto a detto titolo a farne denunzia a questo Sindacato fra 30 giorni da oggi. Elasso tal termine il titolo definitivo del Prestito a premi della città di Barletta, serie 3048, n. 24, sarà consegnato ad esso signor avv. Pietro Traditi, restando nullo e di nessun valore il relativo titolo provvisorio. 4300

AVVISO.

4311

(1ª *pubblicazione*)

Mercè decreti del tribunale civile di Benevento del 1° e 28 settembre 1871, venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato cinque per cento, della rendita di lire dugento n. 103996, intestato al defunto Pellegrini D. Giuseppe fu Raffaele, domiciliato a Benevento, in cartelle al portatore, a favore dei signori Carlo, Gaetano e Giovanna Pellegrini e Marianna Orsini fratelli e madre del defunto, da ripartirsi in quote eguali fra i medesimi.

CARLO PELLEGRINI.

NOTIFICAZIONE DI PROTESTO.

Dal sottoscritto usciere addetto al Regio tribunale di commercio di Roma è stato notificato il protesto elevato a richiesta di A. e R. Wedekind, banchieri, a carico di Costantino Zanzi, nel suo domicilio, in via Cacciabove, n. 12, al signor Aliboni Luigi stante il suo incognito domicilio per affissione ed inserzione nella presente gazzetta.

Roma, 16 ottobre 1871.

4370 OSCAR FORTI.

CONVITTO CANDELLERO
Torino — Via Saluzzo, numero 33
ANNO 27°

Col 2 novembre si ricomincierà la preparazione per l'ammessione alla R. Accademia Militare, alla Scuola Militare di Cavalleria, Fanteria e di Marina, nonchè all'Istituto Tecnico-Industriale e Professionale. 3822

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA.
Udienza 11 settembre 1871.

(3ª *pubblicazione*)

Omissis, etc. — Autorizza il sig. Santi De Santi, come padre ed amministratore legittimo dei signori Gaetano e Vittoria De Santi a ritirare liberamente dalla Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze la somma di lire italiane duemila, e dal Monte dei Paschi di Siena quella di lire millesseicento ottanta, depositatavi dall'ora defunto sacerdote don Ansano Santi, ed a rilasciarne la relativa quietanza, con ingiunzione che tali somme siano da lui erogate nella dimissione delle passività indicate nel ricorso (5 settembre stante). E ciò senza responsabilità dell'uno e dell'altro stabilimento, e così nemmeno quanto all'uso ed erogazione che delle somme stesse sarà per fare il ricorrente, nelle mani del quale verranno liberamente sborsate.

P. Citerni, ff. di presidente.
M. Tombesi, vicecanc.

Per copia conforme:

3980 F. LANZI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Ai termini e per gli effetti dell'articolo 89 regolamento approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 95942, si deduce a pubblica notizia quanto segue: Il tribunale civile di Catania, seconda sezione, con deliberazione del giorno 24 agosto 1871 ha dichiarato valido il legato fatto dal signor Salvadore Orto fu Domenico nel testamento del 14 aprile 1871 a favore del signor Giacinto Ronsisvalle fu Giovanni di tutta la rendita che lo stesso sig. Orto si avea sul Gran Libro del Debito Pubblico, ed ha dichiarato trasportata la rendita stessa in persona dello stesso signor Ronsisvalle Giacinto fu Giovanni, domiciliato in Paternò.

4307 GIACINTO RONSISVALLE.

AVVISO.

Il cav. Lorenzo Grottanelli di Siena, provvedendo direttamente a tutte le occorrenze di suo figlio Ruggero, rende noto al pubblico che non sarà per riconoscere qualsivoglia debito passato, presente o futuro, che per qualunque titolo avesse contratto o fosse per contrarre il detto suo figlio minore di età.

4360 L. GROTTANELLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo

Certifica

Che il detto tribunale, sezione promiscua, con deliberazione del giorno venti maggio mille ottocento settantuno, sull'istanza dei signori Lanza Galeotti Pietro fu Giuseppe, e questo perchè minorenne rappresentato dalla signora Galeotti Sofia fu Bonaventura vedova Lanza, qual madre ed amministratrice, e dal signor cavaliere Ercole Lanza amministratore, ordinò che la rendita di lire centoquaranta annue iscritta nei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Palermo, sotto il numero diciassettemila quattrocento diciannove, in data sette febbraio mille ottocento sessantatrè, col numero di posizione quattromila seicentoventi, in favore del legato per celebrazione di messe, rappresentato per la proprietà dal signor Lanza Spinelli Giuseppe fu Pietro, sia dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze sciolta dal vincolo di usufrutto a favore del sacerdote D. Ottavio Lanza, ed intestata nella proprietà a favore del signor Lanza Galeotti Pietro fu Giuseppe, rappresentato dalla madre signora Galeotti Sofia vedova Lanza, e nell'usufrutto col godimento dal 1° gennaio mille ottocento settantuno a favore del sacerdote D. Salvatore Lanza del fu Giuseppe, qual nuovo cappellano celebratario. Da ultimo dispose: 1° che in favore del detto cappellano sia rilasciato il corrispondente mandato di usufrutto; 2° che i semestri siano al detto nuovo celebratario pagati in Palermo; 3° che l'ultimo semestre corso dal primo luglio a tutto il mese di dicembre mille ottocento settanta sia pagato con buono al signor Francesco Lanza del fu Pietro come esecutore testamentario dell'eredità del fu sacerdote D. Ottavio Lanza.

E perchè costi ove di ragione rilascia il presente a richiesta del procuratore signor Francesco Buttafuoco.

Oggi li 9 settembre 1871.

Il cancelliere

4143 FERDINANDO SAVAGNONE.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Letta la dimanda e gli atti;
Vista la requisitoria del Pubblico Ministero,

Poichè gli esponenti han giustificato di essere i soli eredi del fu Antonio Scarpati, avendo le coeredi Maria Laura e Florinda Scarpati ceduti i loro diritti e ragioni sulla paterna eredità, la prima in pro dei germani Antonio e Luigi e la seconda così in pro degli stessi che dell'altro germano Francesco Scarpati;

Poichè tutte le parti sono di età maggiore e consentono che la rendita iscritta in testa del fu Antonio Scarpati sia tramutata in cartelle al portatore e che sieno queste consegnate al signor Pasquale Ruggiero non vi è difficoltà di provvedere analogamente,

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del vicepresidente delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che dei due certificati di rendita iscritta in testa di Antonio Scarpati fu Arcangelo, l'uno di annue lire quattrocento venticinque, rilasciato ai 3 giugno 1862, sotto il n. 11182 del certificato e 4737 del registro di posizione, e l'altro di annue lire 400 rilasciato ai 14 maggio 1862, sotto il n. 7623 del certificato e 2839 del registro di posizione, entrambi col godimento luglio 1871 soddisfattone esegua il tramutamento su cartelle al latore da consegnarle all'avvocato signor Pasquale Ruggiero, che i signori Antonio, Luigi, Francesco ed Eugenio Scarpati nella qualità di eredi del fu Antonio Scarpati, non che di cessionari delle coeredi Maria Laura e Florinda Scarpati hanno all'oggetto designato.

Così deliberato dai signori cavaliere de Luca Leopoldo vicepresidente col grado di consigliere di appello, cavaliere Nicola Palumbo e Giacomo Marini giudici.

Li 20 settembre 1871.

Leopoldo de Luca - Antonio Gaeta vicecancelliere.

Copia spedita da me procuratore.

4340 EDOARDO ROCUCCO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Teramo pronunciando in camera di consiglio:

Dispone che la somma di lire seicento, coll'annuo interesse alla ragione del quattro per cento, risultante dalla cartella di credito col n. 21798, intestata a Michele Bucci e depositata nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze, dedotta la somma di lire ottantaquattro e millesimi duecento trentotto, dovuta dall'intestatario per debito di massa, sia per la residua somma di lire cinquecento quindici e millesimi settecento sessantadue pagata agli infradetti individui unici eredi del nominato Michele Bucci nelle seguenti proporzioni, cioè:

A Giuseppe Antonio Bucci del fu Serafino	L. 198 688
A Serafino Bucci di Giuseppe Antonio	» 126 768
A Vincenzo Bucci del fu Pietro	» 66 768
A Natalina Bucci di Giuseppe Antonio	» 66 768
A Maria Bucci del fu Pietro	» 56 768
Totale	L. 515 760

cogl'interessi eventuali.

Manda pubblicarsi il decreto a cura degl'interessati ed a' sensi dell'art. 111 del citato regolamento.

Fatto e deliberato in camera di consiglio dai signori Francesco Giordano presidente, Giovanni Fiocca e Dionigi Massenza giudici, addì 12 maggio 1871.

Il presidente: F. GIORDANO.

Il vice cancelliere

4202 FAUSTINO CELLINI.

Informazioni per assenza.

(1ª *pubblicazione*).

Pel disposto dall'articolo 23 vigente Codice civile si denuncia che Quaquarelli Maria vedova Nicoli e Quaquarelli Annunziata in Guidetti di Persiceto, quali eredi della loro madre Anna Facci, ammesse al gratuito patrocinio con decreto 2 dicembre 1868 della Commissione presso questo tribunale civile, hanno fatto istanza al tribunale predetto affinchè venga dichiarata l'assenza definitiva di Facci Gio. Battista fu Andrea nato in Castel Franco dell'Emilia il 12 giugno 1781, già ivi domiciliato, ed arruolatosi volontario fra le truppe austriache nell'anno 1799, nè mai più ritornato. Che il tribunale suddetto con suo decreto del 26 giugno scorso, registrato il 4 luglio 1871, n. 25, ha ordinato siano assunte informazioni onde accertare se sia pervenuta qualche notizia del predetto Facci Gio. Battista fu Andrea, dacchè nell'anno 1799 entrò soldato nelle truppe austriache, delegando a tale scopo il signor pretore di Castel Franco dell'Emilia, non che il capo del collegio di questo tribunale civile per le opportune pratiche informative, ecc. Quale procedimento dalle nominate Quaquarelli viene istrutto onde stabilire li diritti di successione che gli competono, in rappresentanza della nominata loro madre, sullo stato dell'assente loro zio Gio. Battista Facci. Salvo, ecc.

3849 ARTIGONO SARTI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto proferito in camera di consiglio nel 2 ottobre 1871 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico che la rendita annua di lire 780, inscritta, come dal certificato di n. 20142, in favore della signora Maria Cleofe del fu Marco Di Pietro, moglie del cavaliere Gaetano Chiola, sia trasferita e intestata in nome del signor Giunio del fu Geremia Mazza, erede della suddetta Di Pietro, giusta il testamento mistico de' 15 dicembre 1870. 4373

ESTRATTO DI SENTENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con decreto del 3 maggio 1871 ha dichiarato che la rendita di lire 30 del certificato numero 23396, e di lire 5 del certificato n. 50660, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Faraone Vincenza ed Antonio fu Giuseppe, e per l'usufrutto a Paolo Jannelli, stante la morte dell'intestatario Antonio Faraone e dell'usufruttuario Paolo Jannelli, debba spettare una ai relativi interessi decorsi dal 1 luglio 1867 a Vincenza Faraone fu Giuseppe, ed a Giuseppe ed Alfonso Faraone fu Antonio.

4323 Proc. ODOARDO RAIMONDI.

NOTIFICANZA 3946

A uso e per gli effetti del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda presentata da Costa Antonio fu Giorgio, tanto a nome proprio che qual legittimo amministratore dei suoi figli minori Giuseppe e Giovanna, residente a Villanova Mondovì, ammesso al beneficio dei poveri con decreto 3 settembre 1869, il tribunale civile di Mondovì con suo decreto undici corrente mese ha autorizzato l'Amministrazione dei depositi e prestiti a pagare allo stesso Costa l'importo della polizza di deposito per lire 642, avente la data del 28 agosto 1868, n. 4807, già spettante all'assente Andrea Costa di Antonio.

Mondovì, 18 settembre 1871.

AMBROGIO ROVERA, proc. capo.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Maestro Antonio Maria, Antonio e Giovanni fratelli fu Guglielmo, residenti a Viola, ammessi al beneficio dei poveri con decreto 21 giugno ultimo, hanno ricorso al tribunale civile di Mondovì per ottenere la dichiarazione di assenza del loro zio paterno Maestro Antonio Domenico fu Antonio, già residente in detto luogo di Viola, ed il prelodato tribunale con suo decreto del 21 luglio ultimo ha provveduto in senso dell'art. 23 del Codice civile italiano.

Mondovì, 13 settembre 1871.

3947 AMBROGIO ROVERA, proc. capo.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito dalla serie terza, segnato di numero 122756, per la somma di lire 462, sotto il nome di Nannucci Maria.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto librettò, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 24 settembre 1871. 4190

ESTRATTO DI DECRETO

(1ª *pubblicazione*)

Inserzione a norma dell'art 89 regolamento 8 ottobre 1870 sull'amministrazione del Debito Pubblico.

Con decreto reso dal tribunale civile di Benevento secondo periodo feriale in data 2 ottobre 1871 in camera di consiglio sopra apposita domanda del sig. marchese Giuseppe Pedicini fu Nicola domiciliato a Benevento, fu deliberato quanto appresso:

Il tribunale letta la seconda dimanda del marchese Giuseppe Pedicini fu Nicola di Benevento datata 25 settembre andante anno 1871, in linea di spiega dell'altra avanzata a questo stesso tribunale nel dì 15 maggio ultimo intesa a far dichiarare il richiedente l'unico avente diritto a godere la proprietà e la rendita dei diciotto certificati di rendita iscritta sul Debito Pubblico pontificio, oggi a peso del Debito Pubblico italiano, ed ordinare al medesimo lo svincolo del fedecommesso, o prelatura Pedicini e tramutarsi la rendita in titoli al portatore e riscuotersi le rendite arretrate.

Letta la precedente deliberazione di questo Collegio del 3 giugno 1871 colla quale ordinavasi ai rappresentanti l'amministrazione suddetta di pagare libere e senza vincolo all'erede Giuseppe Pedicini le rendite nascenti dai qui appresso segnati diciotto certificati.

Letti gli atti in appoggio della detta dimanda, tra' quali l'uffizio della Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze del dì 15 settembre andante anno, 2ª divisione, 1ª sezione, N. 669, diretto all'interessato sig. marchese Pedicini.

Letto l'atto pubblico del dì 28 settembre 1778 pei rogiti del notar Fiorenza riferibile alla fondazione della prelatura di casa Pedicini costituita dal fu marchese Francesco Pedicini, col quale impiegava sul Debito Pubblico pontificio l'annua rendita onde andare in moltiplico fino alla somma di scudi 2000 che non si è verificato.

Poichè è dimostrato essere il richiedente sig. marchese Giuseppe Pedicini l'erede e successore del fu Francesco Pedicini mediante testamento del dì 24 febbraio 1802 per notar Fiorenza fatto dal fu marchese Domizio Pedicini, nonchè per altro testamento del fu Giambattista Pedicini del dì 16 ottobre 1828 per notar Nardomeo, e da ultimo dall'atto notorio redatto sotto la presidenza del pretore di Benevento in data 23 maggio 1871 registrato con marca.

Poichè la prelatura Pedicini non può considerarsi come ente fedecommessario per non costituita in beni stabili giusta le prescrizioni del tempo, nè può considerarsi come prelatura perchè non è stata mai in atto, ma sempre in potenza, non essendosi mai raggiunto allo scopo designato dal fondatore Pedicini. Da ciò ne segue che i certificati di rendita qui appresso segnati formano tanti capitali che si appartengono in esclusiva proprietà di esso richiedente che possono essere modificati o variati dal possessore e proprietario attuale marchese Giuseppe Pedicini.

Letti gli art. 33 della legge 10 luglio 1861 N. 94, 3° della legge 11 ottobre 1870 alleg. D, N. 5784, e 121 del regolamento 8 ottobre 1870 N. 5942, e 81, 89 e 90 dello stesso regolamento.

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del presidente di questo Collegio, e sulle uniformi requisitorie del Pubblico Ministero:

1° Dichiara il marchese Giuseppe Pedicini fu Nicola di Benevento l'unico erede avente diritto a godere la proprietà e la rendita dei 18 certificati di rendita iscritta sul Debito Pubblico pontificio, oggi Debito Pubblico italiano, per la complessiva somma di scudi novecento e baiocchi quarantanove, pari a L. 4783 e cent. 41.

2° Dichiara sciolti da ogni vincolo di fedecommesso e della istituita prelatura i certificati e le rendite nascenti dai medesimi qui sotto notati:

Il 1° sotto il N. 146 della serie 2ª vincolata, e N. 874 del registro generale annua rendita di scudi 669 e baiocchi 74 1/2; registrato a 16 aprile 1818 al N. 301 Direzione del D. P.

Il 2° sotto il N. 138 della detta serie e N. 861 del registro generale annua rendita di scudi 63 e baiocchi 8 registrato 16 aprile 1818 al N. 303 Direzione del detto Debito Pubblico.

Il 3° sotto il N. 332 della serie e N. 861 del registro generale annua rendita di scudi 10 registrato addì 8 giugno 1820 al N. 3778 Direzione del detto Debito Pubblico.

Il 4° sotto il N. 439 della serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 5 e baiocchi 57, registrato addì 9 giugno 1821 al numero 5962 Direzione del detto D. P.

Il 5° sotto il N. 5081 della serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di baiocchi 93, registrato addì 1° giugno 1822 al N. 7753 Direzione del detto Debito Pubblico.

Il 6° sotto il N. 582 della serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 4 e baiocchi 85 1/2 registrato addì 1° giugno 1822 al numero 7656 Direzione del detto D. P.

Il 7° sotto il N. 1063 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 66 1/2 registrato addì 2 febbraio 1824 al N. 12513 Direzione del detto Debito Pubblico.

L'8° sotto il N. 1683 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 27 registrato addì 13 settembre 1826 al N. 15235 detta Direzione.

Il 9° sotto il N. 2038 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 95 registrato addì 22 luglio 1828 senza numero.

Il 10° sotto il N. 2336 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 registrato addì 3 giugno 1830 al N. 18582 Direzione suddetta.

L'11° sotto il N. 2531 detta serie, e N. 874 del registro generale, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 76 e decimi 8 registrato addì 31 marzo 1832 al N. 19017 detta Direzione.

Il 12° sotto il N. 20119 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 14 e baiocchi 22 datato 1° maggio 1833.

Il 13° sotto il N. 21534 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 13 e baiocchi 25 e decimi 6 datato 7 maggio 1835.

Il 14° sotto il N. 22202 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 10 e baiocchi 83 datato 23 aprile 1836.

Il 15° sotto il N. 23228 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 11 e baiocchi 76 e decimi 5 datato 26 giugno 1837.

Il 16° sotto il N. 24031 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 11 e baiocchi 55 datato 10 settembre 1838.

Il 17° sotto il N. 25078 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 14 e baiocchi 33 datato 2 giugno 1840.

Il 18° sotto il N. 25961 del certificato e N. 874 del registro, annua rendita di scudi 17 e baiocchi 70 datato 10 gennaio 1842.

3° Ordina che le suddette rendite siano tramutate in titoli al portatore.

4° Autorizza la Direzione del Debito Pubblico italiano a pagare libere e senza alcun vincolo le suddette rendite al signor marchese Giuseppe Pedicini di Benevento.

5° Da ultimo ordina all'interessato sig. marchese Pedicini di uniformarsi al disposto dell'art 89 del decreto 8 ottobre 1870.

Così deciso dai componenti secondo turno feriale del tribunale civile di Benevento, sigg. cav. Giuseppe Maria Bosco presidente, Giovanni Fiocca e Domenico Cremonese giudici oggi due ottobre 1871.

firm. *Il Presidente*
G. M. BOSCO
fir. PIER FELICE PETRELLI
Vicecancelliere

4339